

SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO (S.A.T) GALILEO GALILEI S.p.A..
sede legale in Pisa presso l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa
Registro Imprese di Pisa, C.F. e P. IVA n. 00403110505

oooooo

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 17
MARZO 2008 CON EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE
IL 18 MARZO 2008 E TERZA CONVOCAZIONE
(LIMITATAMENTE ALLA PARTE STRAORDINARIA) IL 19
MARZO 2008

**RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL
GIORNO AI SENSI DEL DM.437/98**

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica art.li 8-15-21 dello statuto sociale in recepimento delle modifiche intervenute al D. Lgs. n.58/98 e relativi regolamenti- delibere inerenti e conseguenti.

(Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche)

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alle modifiche dello statuto sociale, per il suo adeguamento alle nuove disposizioni di legge in materia di *corporate governance* di società emittenti, introdotte dal testo aggiornato del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dai relativi regolamenti di attuazione, e segnatamente quelli adottati dalla consob con delibere n. 15915 del 3 maggio 2007 e n. 15960 del 30 maggio 2007.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato nell'espletamento di questo compito dal parere e dalla consulenza dei legali di S.A.T., ha condotto una attenta analisi della disciplina di riferimento, al termine della quale propone all'attenzione ed alla valutazione dell'assemblea degli azionisti un nuovo testo di statuto al quale sono state apportate le principali modifiche qui di seguito indicate. Vi ricordiamo che le modifiche proposte potranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria di SAT con le maggioranze stabilite dagli articoli 2365, 2368 e 2369 del codice civile.

ooooo

Articolo 8:

In conformità con quanto stabilito dall'art. 144-septies Regolamento Emittenti (di seguito "*reg.58/98*") viene specificato che l'avviso di convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Viene introdotta una modifica, di carattere formale, in merito alla legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea in modo da allineare tale prescrizione a quella contenuta in statuti di società quotate.

Articolo 15

Viene esplicitata la previsione secondo cui gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Al fine di allineare la disposizione a quella prevista per la nomina del Collegio Sindacale, in forza dell'art. 144-sexies, VI comma, *reg.58/98* viene inserita la

specificazione "ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie" nel punto in cui si fa riferimento al socio che può presentare e votare più di una lista.

Viene esteso da dieci a quindici giorni il termine per il deposito presso la sede sociale delle liste per i candidati alla carica di Amministratore, in modo da uniformare tale termine a quello prescritto dall'art. 144-sexies, IV comma, *reg.58/98*, per il deposito delle liste per i candidati alla carica di Sindaco.

Viene poi inserita la precisazione che alle proposte di nomina deve essere data pubblicità secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

In relazione alla documentazione da depositare dai soci in sede di presentazione delle liste, si è inserito pedissequamente il disposto dell'art. 144-octies, comma 1, lett. b), *reg.58/98* prescrivendo come ulteriore disposizione, il deposito, da parte dei soci di minoranza, della dichiarazione di assenza di rapporti di collegamento con i soci di maggioranza; ciò anche al fine di allineare tale previsione a quella dettata per la nomina dei sindaci dall'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), *reg.58/98*.

Con riferimento all'elezione degli Amministratori si è precisato che gli ultimi tre amministratori, tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento, "ai sensi dell'art.144-*quinques* primo comma del Regolamento Consob 11971/1999".

Viene specificato che, dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo, dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Viene infine inserita una modifica diretta a disciplinare nel dettaglio le ipotesi di sostituzione di un amministratore.

Articolo 21

Pur mantenendo al 2% la percentuale di capitale necessaria alla presentazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco, viene introdotto un generico rinvio alle disposizioni regolamentari di Consob con la finalità di evitare che successive modifiche regolamentari e/o nella capitalizzazione di mercato determinino la necessità di ulteriori interventi sullo statuto, in analogia con quanto già disposto per le quote di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore.

Per quanto riguarda le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci viene introdotto il rinvio alle disposizioni di legge e/o regolamentari, tra le quali si segnala la nuova previsione contenuta all'art.144-terdecies, *reg.58/98*, concernente i limiti al cumulo degli incarichi.

In applicazione dell'art. 144-sexies, VI comma, *reg.58/98*, si specifica che ogni socio non possa, ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, presentare e votare più di una lista

In applicazione di quanto previsto dal *reg.58/98*, viene esteso da dieci a quindici giorni il termine per il deposito presso la sede sociale delle liste per i candidati alla carica di Sindaco.

In conformità a quanto disposto dall'art. 144-sexies, comma 5. *reg.58/98*, viene previsto che nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia del 2% del possesso azionario è ridotta alla metà.

In ordine alle proposte di nomina, viene poi stabilito che alle stesse debba essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

In applicazione dell'art. 144-sexies, comma 7, *reg.58/98*, viene specificato, per quanto riguarda i soci di riferimento, il richiamo all'art.148, secondo comma, del D. Lgs 58/1998.

Viene inserita l'ulteriore previsione volta a disciplinare, con maggiore dettaglio, l'ipotesi di sostituzione di un sindaco effettivo, in linea anche con quanto disposto dall'art. 144-sexies, XI comma, *reg.58/98* con specifico riferimento alla sostituzione del sindaco di minoranza.

In conformità a quanto stabilito dall'art.144-sexies, XII comma, *reg.58/98*, viene stabilito il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze per le ipotesi di sostituzione dei sindaci ex art. 2401 c.c..

oooooo

Si riporta qui di seguito la tabella di confronto tra lo statuto vigente e quello sottoposto alla valutazione dell'Assemblea, nel quale vengono evidenziate in grassetto le parti modificate.

STATUTO VIGENTE	MODIFICA PROPOSTA
ARTICOLO 8 Avviso di convocazione - Diritto di intervento	ARTICOLO 8 Avviso di convocazione - Diritto di intervento
Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate in Italia anche fuori dalla sede della società,	Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate in Italia anche fuori dalla sede della società,

con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale ovvero, in alternativa, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, di terza convocazione, le quali non potranno avere luogo nello stesso giorno fissato rispettivamente per la prima e per la seconda convocazione.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti che abbiano depositato la documentazione di cui all'articolo 2370, secondo comma, codice civile almeno due giorni (non festivi) prima dell'adunanza.

ARTICOLO 15

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) membri.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea

con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale ovvero, in alternativa, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo dovrà inoltre essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, di terza convocazione, le quali non potranno avere luogo nello stesso giorno fissato rispettivamente per la prima e per la seconda convocazione.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno non festivo antecedente quello dell'Assemblea.

ARTICOLO 15

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) membri.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili

ordinaria ovvero nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti

disposizioni di legge o regolamentari.

Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) **ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie** e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno **15 (quindici)** giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, **nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.**

Delle proposte di nomina dovrà essere data

<p>dovranno depositare presso la sede sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione di cui all'articolo 2370, secondo comma, codice civile.</p>	<p>pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.</p>
<p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il curriculum di ciascun candidato.</p>	<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate</p> <p>(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché</p> <p>(b) il curriculum di ciascun candidato vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione dell'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998, nonché</p> <p>(c) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e</p> <p>(d) di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché</p> <p>(e) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99.</p>
<p>Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:</p>	<p>Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:</p>
<p>(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti</p>	<p>(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine</p>

<p>espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 6 (sei) amministratori;</p> <p>(ii) i restanti n.3 (tre) amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo neppure indirettamente né con la lista di cui al precedente punto (i) né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i).</p> <p>A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 6 (sei) amministratori;</p> <p>(ii) i restanti n.3 (tre) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.</p> <p>A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.</p> <p>Fermo quanto previsto nel successivo comma del</p>
---	--

Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli

presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori **e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.**

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero **nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art. 144-**

amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 21

Composizione – Compenso

Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'Art.11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.

Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.

I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con

quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999
ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 21

Composizione – Compenso

Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'Art.11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.

Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.

I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire,

<p>un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art.122 del D.Lgs. n.58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.</p> <p>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare presso la sede sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea in prima</p>	<p>distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.</p> <p>Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art.122 del D.Lgs. n. 58/1998, 1 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste devono essere devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di</p>
--	--

convocazione, copia della documentazione di cui all'articolo 2370, secondo comma, codice civile.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il curriculum di ciascun candidato.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(ii) dalla lista classificata seconda in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata in alcun modo neppure indirettamente né con la lista di cui al precedente punto (i) né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati

cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia del 2% del possesso azionario è ridotta alla metà.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente **con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D. Lgs. 58/1998** saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine

<p>di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.</p> <p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno.</p> <p>I membri del collegio restano in carica per tre esercizi.</p> <p>In tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani (ovvero il diverso limite che potrà essere di volta in volta individuato dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari) o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile in materia.</p> <p>Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing,</p>	<p>dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.</p> <p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.</p> <p>I membri del collegio restano in carica per tre esercizi.</p> <p>.</p> <p>L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art. 2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni,</p>
---	---

controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.	trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.
---	--

Si segnala che le suddette modifiche statutarie non legittimano il diritto di recesso degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Invitiamo pertanto gli azionisti, qualora concordino con le proposte agli stessi illustrate, ad assumere una deliberazione del seguente tenore:

“L'assemblea straordinaria degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, [all'unanimità/a maggioranza]

Delibera

di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 8, 15 e 21 e di approvare il nuovo testo di statuto qui allegato sotto la lettera [...].

Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti quanto sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile in materia.

Pisa [...]

Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente [...]

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un Amministratore per il residuo triennio 2006-2008

Signori Azionisti,

a seguito del decesso del consigliere dr. Dringoli, nominato dall'Assemblea dei Soci in data 26 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 13 settembre 2007, ai sensi dell'art. 2386 codice civile ha cooptato il dr. Armando Cecchetti di cui si allega il *curricula vitae*.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che, nel caso in specie, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista in considerazione che l'attuale Consiglio è stato nominato direttamente dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio propone di confermare il dr Armando Cecchetti la cui nomina scadrà, come l'attuale Consiglio, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2008.

Si propone di confermare per l'Amministratore il compenso deliberato dall'Assemblea dei Soci il 26/5/06 per gli altri amministratori e precisamente:

- gettone di presenza: € 500 a seduta;

rimborso spese di trasporto a piè di lista o indennità ACI per consiglieri residenti fuori dal Comune di Pisa;

trasferte conto SAT: rimborso a piè di lista (e indennità giornaliera di € 103,29 per trasferte oltre le 12 ore).

CURRICULUM PROFESSIONALE DI ARMANDO CECCHETTI DAL 1° LUGLIO 2006

È nato a Pappiana (Pisa) il 18 giugno 1938.

Si è diplomato in Ragioneria nel luglio del 1958 all'Istituto Tecnico "A. Pacinotti" di Pisa, con la votazione di 58/60.

Si è laureato in Economia e Commercio nel novembre del 1961 all'Università degli Studi di Pisa, con la votazione di 108/110, con la tesi: "Il problema della distribuzione nell'economia d'azienda", relatore il ch.mo prof. Egidio Giannesi.

Fin dalla giovane età ha collaborato nell'azienda di ingrosso alimentari della famiglia, fondata dal nonno (omonimo) nel lontano 1932.

I primi del 1962 lo vedono in IBM Italia, inizialmente stagista, quindi system engineer, salesman, team leader e successivamente come uno dei tre vicedirettori della filiale di Firenze; con l'IBM Italia ha lavorato a Livorno, Rivoltella del Garda, La Spezia, Umbria e Toscana e parte della Liguria con ufficio a Firenze, in via Tornabuoni. Lascia l'IBM Italia nell'estate del 1984, con quell'importante esperienza manageriale americana che solo l'IBM Italia, a quel tempo, poteva dare.

Entra quindi nell'azienda del nonno e del padre, ricominciando da zero.

Compreso il meccanismo distributivo, si rende conto che quel tipo di commercio è obsoleto, non avendo tra l'altro sufficiente massa critica, occorre quindi rivigorirlo ed ammodernarlo. Fa aderire l'azienda alla VEGÉ Italia e da quel momento (siamo nel 1988) comincia l'ascesa nel business della distribuzione.

L'azienda, fino allora individuale, viene trasformata in società in nome collettivo e quindi in Società per Azioni. Ne diventa immediatamente socio ed Amministratore Unico.

Comincia ad aprire i "Cash and Carries" (supermercati all'ingrosso per rivenditori ed utilizzatori professionali) fino ad otto: Pappiana, Pisa, Livorno, Sarzana, Capannori, Firenze, Viareggio, Piombino.

Continua aprendo punti di vendita al dettaglio, anche in collaborazione con commercianti, negozi e supermercati in affiliazione (franchising), e copre, con questo tipo di attività, gran parte della Toscana e della Liguria.

Prosegue aprendo ancora svariati supermercati diretti, il più importante dei quali è stato l'IperSidis di Madonna dell'Acqua, primo Ipermercato di Pisa e secondo in Toscana solo dopo l'Ipercoop di Montecatini.

Nella VEGÉ Italia ricopre molti incarichi societari, sia come Amministratore della società madre sia in varie società satelliti e, per un triennio, presiede la Cosidis (società proprietaria del marchio e del know-how Sidis): è in questo periodo che nascono i prodotti a marchio Sidis e la fortunatissima e notissima campagna pubblicitaria "Il piacere di fare la spesa", successivamente ricopiata da altri con varianti.

Alla fine del 1991 intravede la possibilità di far entrare la società (fatturato circa 500 miliardi di allora e oltre novanta tra Ipermercato, supermercati diretti ed affiliati self-service) in un più gran nucleo a respiro nazionale, avente come obiettivo la costituzione di una società distributiva nazionale, da quotare in borsa, qui terza solo dopo Rinascente e Standa. Viene deciso così di apportare - in vista di questo importante obiettivo - il 70% della gloriosa società di famiglia, l'"Armando Cecchetti & C. S.p.A." al nucleo nascente (Il Gruppo Migliarini di Ancona).

Sul finire del 1993, questa società impone purtroppo al Gruppo un indirizzo strategico diverso dal previsto. Non condividendolo, decide allora di esercitare l'opzione prevista cedendo il residuo 30% di quota azionaria, uscendo così dalla distribuzione. È il 2 giugno 1994.

Il resto è cosa recente: si occupa di commercio internazionale (aprendo un ufficio in Bahrein ed un altro a Mosca), di immobiliare, di finanziario, di industria nel settore biologico (che giustamente considera agli inizi di un importante sviluppo) e di industria nel settore dolciario soprattutto delle merendine: in questo mercato, secondo la Nielsen, la sua società (Gruppo "Nuova Fomeria S.p.A.") è praticamente terza in Italia dopo Barilla e Ferrero e prima di Parmalat; contemporaneamente, inizia un'attività di esportazione dei propri prodotti verso i paesi della CEE, e svariati altri, inseguendo le comunità italiane all'estero.


Resta Presidente del Gruppo "Nuova Fomeria S.p.A." fino al 30.4.2002, avendo ceduto - nell'ultimo trimestre del 2001 - tutto il comparto produttivo a due importanti aziende del settore: la Bistefani di Casale Monferrato e la Campello di Cavallermaggiore.

Attualmente presta la sua opera nel campo immobiliare (soprattutto di tipo commerciale ed industriale) attraverso la società di famiglia SEIF S.p.A. (di cui è Vice Presidente e Consigliere Delegato oltreché azionista di maggioranza), nel campo finanziario alla S.I.P. S.p.A. (di cui è Presidente) e quindi alla società P.B.I. s.r.l. (di cui è tuttora Consigliere di Amministrazione) - società sempre di famiglia, affermata nel campo del brokeraggio assicurativo.

È già stato Consigliere di Amministrazione della S.A.T. S.p.A. (Aeroporto di Pisa) dal 24.10.1998 al 26.5.2006.

Dal 1° luglio 2006 e fino al 30 giugno 2007 è stato anche Presidente del Rotary Club Pisa Galilei.

(Armando Cecchetti)



Il sottoscritto ARMANDO CECCHETTI nato il 18/6/1938
a SAN GIULIANO TERME (PISA)
residente in RIGOLI DI SAN GIULIANO TERME, VIA STATALE 110

DICHIARA

- di accettare la candidatura per la carica di amministratore di Società Aeroporto Toscano (SAT) S.p.A. sia con riferimento all'eventuale cooptazione da parte dell'organo amministrativo che dell'eventuale conferma e/o nomina da parte dell'assemblea dei soci

DICHIARA INOLTRE

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come determinati dall'art. 148, comma 3, del Decreto legislativo 24.02.1998, n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria)

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza come determinati dall'art. 148, comma 3, del Decreto legislativo 24.02.1998, n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria)

DICHIARA INOLTRE

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come determinati dal dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza come determinati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

DICHIARA INOLTRE

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità come previsti dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

- di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile

- che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti di Società Aeroporto Toscano (SAT) Galileo Galilei S.p.A. ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

Armando Cecchetti

Allega alla presente un esaustivo curriculum vitae ed autorizza espressamente la Società Aeroporto Toscano (SAT) Galileo Galilei S.p.A. a rendere pubblico tale curriculum in adempimento delle disposizioni vigenti in relazione alla nomina di amministratori.

Luogo e data

Pisa 11/9/2007

Il Dichiarante

Amodeo